

ALBO GIUDICI POPOLARI - Richiesta iscrizione

(Art. 21, legge 10 aprile 1951, n. 287; art. 3, legge 5 maggio 1952, n. 405)

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____**OGGETTO: Richiesta per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari.**

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____
 residente a _____ via _____ n. _____
 essendo in possesso dei requisiti prescritti (1) dall'art. 9/dall'art. 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non trovandosi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 della citata legge,

chiede

di essere iscritto/a

- negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di assise;
 negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di assise di appello;

dichiara

- di essere cittadino/a italiano/a;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____;
- di essere di buona condotta morale;
- di svolgere la seguente professione _____;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____;
- conseguito nell'anno scolastico _____/_____ presso _____

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.

IL RICHIEDENTE

(luogo e data)

(1) Cancellare l'ipotesi che non ricorre.

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287**Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.**

1. I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.

1. I giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

1. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.